

Roma, 23 settembre 2021

**FORMEDIL** Prot. n. 320/2021  
**Circ. n. 17/2021**

**CNCPT** Prot. n. 1028/2021  
**Circ. n. 40721/2021**

Alle Scuole Edili  
Ai CPT  
Agli Enti unificati

*e, p.c. ai Formedil Regionali  
e, p.c. ai Coordinamenti Regionali dei CPT*

► *e, p.c. Ai Componenti i CdA di FORMEDIL e CNCPT*

**Oggetto:** Disposizioni in materia di certificazione verde Covid-19 (GREEN PASS).

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21.09.2021, il **Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 126** che introduce *"Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*.

In particolare, per quanto di interesse, è stato previsto quanto segue:

- **dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 (di seguito denominata **Green Pass**).
- Le suddette disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
- I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni.
- **entro il 15 ottobre 2021**, i datori di lavoro dovranno definire le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo preferibilmente che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e **individuano con atto formale i soggetti incaricati** dell'accertamento delle violazioni degli obblighi suddetti.

- I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso del Green pass o qualora ne risultino privi, al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono **considerati assenti ingiustificati** fino alla presentazione della predetta certificazione, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, **senza conseguenze disciplinari** e con diritto alla **conservazione del rapporto di lavoro**. Per i giorni di **assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominato.
- Per le imprese con **meno di quindici dipendenti**, dopo il **quinto giorno di assenza ingiustificata**, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
- E' prevista una **sanzione da 600 a 1500 euro** per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro senza Green Pass.
- Per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da **400 a 1.000 euro**.
- Il **costo dei test antigenici rapidi per ottenere il Green Pass** sarà a carico dei lavoratori e, fino al 31 dicembre, sarà di **8 euro per i minorenni, 15 euro per i maggiorenni**. Il prezzo calmierato è applicato dalle farmacie e dalle strutture sanitarie convenzionate
- **Tamponi gratis solo per chi è esentato** dalla vaccinazione sulla base di idonea certificazione medica.

Si invitano gli Enti in indirizzo ad organizzare la propria attività al fine di ottemperare alle disposizioni previste nel decreto.

Cordiali saluti.

FORMEDIL  
Direttore  
*Giuseppe Moretti*



CNCPT  
Direttore  
*Giuseppe Moscuza*

